



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. g) della legge n. 117/2019.

Rep. Atti n. 211/CSE del 3 DICEMBRE 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lett. g);

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020;

VISTA la nota in data 5 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla prima seduta utile della Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 26 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in parola, prontamente diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 1 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 1 dicembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni modifiche al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento riepilogativo concordato tra Ministero e Regioni, trasmesso in data 2 dicembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, contenete i proposte emendative concordate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato (All.A).



✓



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. g) della legge n. 117/2019.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/211/SR17/C7

3/12/2020
All. A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625, DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. G)
DELLA LEGGE N. 117/2019**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Punto 17) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

TESTO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	TESTO EMENDATO
ARTICOLO 1	1... effettuati ...
	Al comma 1, seconda riga, sostituire "effettuate" con "effettuati" e togliere grassetto alla terz'ultima riga "altresì la"
	2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo XXX del XXXXXX, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto, con le modalità ivi individuate.
	Al comma 2, aggiornare il riferimento al provvedimento legislativo di sostituzione del d.lvo n. 193/2007
	2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo XXX del XXXXXX, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.
<p>7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate all'articolo 2, commi 2 e 3, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 10;</p> <p>8. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate all'articolo 2, commi 2 e 3, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre richieste di cui al successivo articolo 9.</p>	<p>7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:</p> <p>a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;</p> <p>b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6 comma 13;</p> <p>c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui al successivo articolo 9;</p> <p>d) le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.</p>
<p>9. È considerata attività associata alla produzione primaria anche quella di prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui al Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse ad altre imprese, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.</p>	<p>È considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.</p> <p>trattandosi di operazione associata alla produzione primaria si propone di inserirla come lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.</p>
ARTICOLO 2	
	d) È considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti



<p>ARTICOLO 3</p> <p>5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita Iee derivanti dai:</p>	<p>alle tariffe di cui al presente decreto.</p>
<p>ARTICOLO 4</p>	<p>5.le....</p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p>5. L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività uf su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica li ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma separatamente rispetto alle altre tariffe, fatto salvo quanto specificato nel c</p> <p>7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, fina sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all' Azienda sani</p>	<p>Al comma 1 la "sezione 3" va cambiata in "sezione 4 tabelle A e B"</p> <p>E poi sostituire la frase "Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento" con "Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento"</p> <p>Comma 2,</p> <p>seconda frase, la "sezione 3" va sostituita con la "sezione 4";</p> <p>Poi sostituire la frase "sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento" con " sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento"</p> <p>Al comma 3 cambiare ultimo capoverso "Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento" con "Tale tariffa è determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento".</p> <p>5. L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell' interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe. fatto salvo quanto specificato nel comma 7.</p> <p>7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all' esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all' Azienda sanitaria locale. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.</p>
<p>ARTICOLO 6</p>	



<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda s controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazi applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle f sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai comma 2. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto f comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del presente decreto si fa riferim numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina e del numer ufficiale programmato effettuato. Fatto salvo quanto previsto all'artic presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come indivi sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Aziend programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazi della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli uff</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.</p>
<p>2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda s controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti di sezionamento, della prod produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'ac quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del pre su base mensile, <u>trimestrale o semestrale</u> la tariffa più favorevole al individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle se calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa su l quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3 del pres al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco d</p>	<p>2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore.</p>
<p>3. Per gli stabilimenti di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:</p> <p>a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui 1, 2 e 3;</p> <p>b) la tariffa su base oraria inclusiva del tempo per il controllo ufficiale centro di lavorazione della selvaggina e nello stabilimento di sezionamento</p>	<p>3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:</p> <p>a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezioni 1 e/o 3 e 2; e</p> <p>b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello e/o nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento.</p>
<p>4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a) 3, l'Az calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi altri stabilimenti.</p>	<p>4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.</p>



<p>6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sulla quantità superiore al 50 per cento della propria produzione derivante da alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nell' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e/o da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.</p>	<p>6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e/o da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.</p>
<p>7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe del presente comma, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto alle fasce di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto, secondo le indicazioni della tabella B.</p>	<p>7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe del presente comma, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle Regioni e dalle Province autonome alle fasce di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto.</p>
<p>10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti funzionalmente connessi che riforniscono in via esclusiva, stabilimenti e strutture sociali che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione e Le piattaforme di distribuzione alimentari, i depositi conto terzi di alimenti, di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono compresi alle tariffe di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>	<p>10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimentari della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>
<p>11. È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all' allegato 4, modulo 6 del presente decreto.</p>	<p>È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all' allegato 4, modulo 6 del presente decreto.</p>
<p>12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attività di cui all' allegato 2, sezione 6, del presente decreto, sia attività di cui all' allegato 2, sezione 6, del presente decreto, la tariffa applicata è quella prevista all' allegato 2 per ciascuna delle attività, fatte salve le indicazioni previste nella sezione 6, tabella A.</p>	<p>Al termine del comma 12 aggiungere il seguente periodo: Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell' allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell' allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all' articolo 8, comma 1 e all' articolo 9, comma 1, del presente decreto viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione del comma 2 del presente articolo, in relazione all' applicazione della tariffa più favorevole all' operatore rispetto alla tariffa su base oraria.</p>

